Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0243

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2026/000 TA 2026 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2026 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro su iniziativa della Commissione (EGF/2026/000 TA 2026 - Assistenza tecnica) (COM(2026)0360 – C10-0124/2026 – 2026/0126(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0360 – C10-0124/2026),

– visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013[1] ("regolamento FEG") quale modificato dal regolamento (EU) 2026/1139[2],

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[3], quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765[4], in particolare l'articolo 8,

– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione

1 GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.
2 GU L, 2026/1139, 20.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1139/oj.
3 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
4 GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj.

in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[5], in particolare il punto 9,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0179/2026),

A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze degli eventi e delle trasformazioni rilevanti che interessano la struttura del commercio mondiale o il cui collocamento in esubero è imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione, nonché per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro o la loro transizione professionale; che tale assistenza è prestata mediante un sostegno finanziario a favore dei lavoratori;

B. considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari nel mercato del lavoro o a facilitare la loro transizione professionale;

C. considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG, una percentuale non superiore all'1,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere messa a disposizione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;

D. considerando che l'assistenza tecnica può consistere in spese tecniche e amministrative per l'attuazione del FEG, quali attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, nonché raccolta di dati, attività di comunicazione e attività che migliorano la visibilità del FEG come fondo o in relazione a progetti specifici e altre misure di assistenza tecnica; che l'assistenza tecnica comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri e alle parti sociali riguardo al FEG, nonché attività mirate di sensibilizzazione per gli Stati membri che non siano ricorsi o siano ricorsi poco al sostegno del FEG; che le attività di assistenza tecnica dovrebbero contribuire a migliorare l'efficacia, l'accessibilità e la visibilità del FEG, con particolare attenzione ai risultati misurabili, alla semplificazione amministrativa e all'attuazione orientata agli utenti per gli Stati membri e i beneficiari; che diversi Stati membri non si sono ancora avvalsi del FEG nonostante i processi di ristrutturazione e gli esuberi siano paragonabili a quelli degli Stati membri beneficiari; che sono pertanto necessarie attività mirate di sensibilizzazione e divulgazione per garantire parità di accesso alle opportunità offerte dal FEG in tutta l'Unione;

E. considerando che l'importo proposto di 210 000 EUR corrisponde a circa lo 0,60 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel

5 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

2026; che il FEG fornisce un importante sostegno ai lavoratori colpiti da ristrutturazioni e esuberi; che un'economia europea competitiva, la riduzione degli oneri amministrativi e un contesto imprenditoriale favorevole agli investimenti e all'innovazione rimangono essenziali per preservare posti di lavoro di qualità e ridurre il numero di lavoratori che necessitano di sostegno a titolo del FEG;

1. accetta che la mobilitazione di 210 000 EUR e le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG; sottolinea che le spese di assistenza tecnica dovrebbero rimanere proporzionate, efficienti e incentrate su attività che migliorano in modo dimostrabile l'accesso al sostegno per i lavoratori espulsi dal lavoro e l'efficacia complessiva del FEG;

2. constata che la Commissione utilizzerà il bilancio disponibile a titolo del sostegno amministrativo per tenere riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG (due membri per ciascuno Stato membro) e un seminario con la partecipazione degli organismi di esecuzione del FEG e delle parti sociali, al fine di promuovere attività di connessione in rete ("networking") tra gli Stati membri; invita la Commissione a continuare a invitare sistematicamente il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione;

3. sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la conoscenza generale e la visibilità del FEG; sottolinea che tale obiettivo può essere perseguito dedicando al FEG varie pubblicazioni e attività audiovisive della Commissione, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG, e diffondendo informazioni mirate alle autorità nazionali, regionali e locali, alle parti sociali e al pubblico in generale; accoglie con favore, in tale contesto, la creazione di un sito web dedicato al FEG e invita la Commissione ad aggiornarlo e ad ampliarlo regolarmente; invita la Commissione a prestare particolare attenzione, nelle sue attività di sensibilizzazione e comunicazione, agli Stati membri che non hanno ancora fatto ricorso al FEG o lo hanno fatto solo in misura limitata, compresi quelli che si trovano ad affrontare processi di ristrutturazione e esuberi significativi, al fine di migliorare la conoscenza del FEG e facilitare l'accesso al suo sostegno;

4. sottolinea la necessità di semplificare ulteriormente la procedura per le domande di intervento del FEG; accoglie con favore, a tale riguardo, la manutenzione di un sistema di scambio elettronico di dati e i lavori intrapresi dalla Commissione per l'elaborazione di procedure standardizzate per le domande di intervento del FEG; invita la Commissione a continuare a ridurre gli oneri amministrativi e ad abbreviare i tempi tra la presentazione della domanda e l'erogazione del sostegno ai beneficiari, garantendo nel

contempo la piena trasparenza e il controllo di bilancio del Parlamento europeo in quanto ramo dell'autorità di bilancio;

5. sottolinea l'importanza di garantire che i lavoratori interessati da licenziamenti collettivi, chiusure e ricollocazioni siano in grado di trovare lavoro e nuove opportunità; sottolinea pertanto che il FEG dovrebbe continuare a dare priorità alle misure di formazione e riqualificazione per i lavoratori espulsi dal lavoro, offrendo percorsi formativi e qualifiche che ne facilitino il reinserimento nel mercato del lavoro; sottolinea che le valutazioni d'impatto del FEG dovrebbero concentrarsi sulla misurazione del reinserimento professionale dei beneficiari e dell'efficacia della formazione fornita, al fine di migliorare e adattare costantemente i percorsi formativi e le misure di sostegno nel corso del tempo;

6. accoglie con favore le attività di sensibilizzazione degli Stati membri, delle parti sociali e delle imprese in merito alle modifiche del regolamento FEG, che comprendono la possibilità di fornire sostegno anche ai lavoratori il cui collocamento in esubero è imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione;

7. sottolinea che le spese finanziate a titolo dell'assistenza tecnica dovrebbero essere soggette a un monitoraggio rigoroso e a una valutazione periodica al fine di garantire una sana gestione finanziaria, l'efficacia in termini di costi e un valore aggiunto tangibile per gli Stati membri e i beneficiari; invita la Commissione a fornire informazioni dettagliate sull'uso delle risorse di assistenza tecnica e sui risultati concreti conseguiti attraverso le attività finanziate;

8. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

9. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

10. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro su iniziativa della Commissione (EGF/2026/000 TA 2026 - Assistenza tecnica)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013[1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie[2], compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.

(2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio[3], modificato dal regolamento (UE,

1 GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.

2 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

3 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).

Euratom) 2024/765 del Consiglio[4], e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.

(3) Il regolamento (UE) n. 2021/691 prevede che l'1,5% dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato annualmente per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

(4) Tale assistenza è necessaria per adempiere agli obblighi associati all'attuazione del FEG quali previsti dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/691, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la raccolta di dati nonché le attività di comunicazione e quelle volte a migliorare la visibilità del FEG.

(5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un importo pari a 210 000 EUR per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2026, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 210 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

[4] Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).